

**Progetto Toscana**

**Fase Verde**

**Statuto Nazionale  
F.I.M.P**

**norme concernenti le Tesorerie**



## **Art. 3 Bis**

L'Associazione non ha fini di lucro e rispetta i seguenti dettami:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge;
- l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.



## **Art. 3 Ter**

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali dei propri aderenti. Per tali attività il Comitato Centrale, su proposta del Tesoriere che valuterà le disponibilità economiche dell'Associazione, stabilirà il rimborso delle spese e delle eventuali indennità spettanti, avvalendosi del cosiddetto criterio di graduazione. Potrà, ove necessario, avvalersi anche dell'opera e/o della collaborazione, anche retribuita, di terzi soggetti o specifici professionisti esterni all'Associazione anche in forma societaria. Quanto sopra, in considerazione dell'autonomia loro riservata, vale anche per le sezioni provinciali e regionali.



## **Art. 3 Quater**

omissis ...

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali ordinarie e straordinarie; la quota d'iscrizione viene stabilita dal Comitato Centrale su proposta del Tesoriere;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- dai proventi derivanti da attività connesse eventualmente poste in essere;
- da contributi esterni a qualunque titolo, tanto liberali che su progetti;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.



## **Art. 3 Quinquies**

L'esercizio sociale decorre dall'1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il Tesoriere predispone entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica, deve essere altresì sottoposto alla valutazione ed approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 novembre di ogni anno.

Al Termine dell'esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione del Congresso Nazionale entro il 30 novembre successivo a quello cui il bilancio si riferisce.



## **Art. 3 Sexies**

L'Associazione ha facoltà di ottenere finanziamenti a titolo infruttifero dagli Associati e da terzi.

L'Associazione può acquisire partecipazioni di controllo e non, in società di capitali ed altri valori mobiliari, effettuare immobilizzazioni finanziarie anche attraverso investimenti in titoli ed obbligazioni.



## Art. 11

Sono compiti del Congresso Nazionale riunito in seduta straordinaria:

- a) discutere ed approvare i temi posti all'ordine del giorno;
- b) modificare o ratificare le delibere già approvate dal Comitato Centrale o dal Consiglio Nazionale;
- c) deliberare lo scioglimento della Federazione e la destinazione dei fondi residui.

## Art. 12

Le deliberazioni del Congresso in seduta straordinaria, di cui alla lettera

a) del precedente articolo 11, sono prese a maggioranza dei voti rappresentati in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con i pagamenti delle quote associative.

Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 11, sono adottate con la maggioranza dei 3/4 dei voti esprimibili in Congresso dalle Sezioni Provinciali, in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che rappresentino i 3/4 degli iscritti base nazionale.



## **Art. 27**

Il Tesoriere Nazionale amministra i fondi nazionali della FIMP ed è responsabile della cassa nazionale. Provvede alla riscossione ed alla registrazione delle quote sociali e di tutte le entrate dovute. E' responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Propone al Comitato Centrale, per le necessarie delibere, l'entità delle quote associative annuali, dei rimborsi spese e degli eventuali gettoni di presenza. E' responsabile dei problemi economici previdenziali della categoria. Predisponde il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.






## **Art. 35**

Entro la data del 31 maggio di ogni anno si riunisce la **COMMISSIONE VERIFICA POTERI**, che determina il numero dei pediatri di famiglia iscritti ad ogni singola sezione provinciale, tenuto conto della media dei suoi iscritti nell'ultimo triennio, per i quali siano state regolarmente versate, entro i limiti stabiliti dallo Statuto, le quote sociali a livello nazionale.




## **Art. 37**

Le sezioni Provinciali godono di autonomia amministrativa ed organizzativa. Entro il 30 aprile di ogni anno le Sezioni Provinciali sono tenute ad inviare l'elenco nominativo, corredato dall'indirizzo, di tutti i Pediatri convenzionati con il S.S.N. suddiviso per ASL, ed a versare per intero alla tesoreria nazionale, la quota associativa nazionale dei Pediatri di libera scelta iscritti alla Sezione Provinciale, unici aventi diritto al voto con allegato il loro elenco nominativo evidenziato e convalidato dalle ASL o dalla Regione.



**Art. 37** (continua)


Solo nel caso in cui la ASL o la Regione non siano in grado di fornire gli elenchi è ammessa la presentazione della lista degli iscritti in autocertificazione da parte della Sezione Provinciale accompagnato da atto ufficiale della ASL o della Regione che dimostri l'impossibilità di fornire gli elenchi.



**Art. 37** (continua)

Nel caso non vengano presentate le liste convalidate o i pagamenti vengano effettuati dopo il 30 aprile, non potranno essere computati dalla Commissione Verifica Poteri ai fini elettorali per l'anno in corso.

Il pagamento delle quote associative nazionali, relative a ciascun anno, sono comunque dovute, anche se non computabili ai fini della media triennale e del voto nelle assisi nazionali, pena il non diritto di voto.



**Art. 37** (continua)

Per le nuove Sezioni Provinciali la quota associativa annuale sarà proporzionalmente ridotta in dodicesimi a far tempo dalla ratifica della Costituzione da parte del Comitato Centrale.

Le quote associative ridotte di cui al comma precedente, ai fini elettorali, sono computate dalla Commissione Verifica Poteri come quote annuali intere.